



CORTE FEDERALE D'APPELLO II^a SEZIONE

RIUNIONE VENERDI' 22 GENNAIO 2016

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – in favore del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in ordine alla posizione di:

- Sig. Fusco Andrea, assistente di gara;
- Sig. Mangone Amedeo, allenatore della società U.C. Albinoleffe;
- Società U.C. Albinoleffe, per responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al suo allenatore,

seguito proprio deferimento per violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S. (in occasione della gara di Lega Pro, Albinoleffe/Cremonese del 12.1.2015) - nota n. 4203/516pf14-15/MS/vdb del 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN del 15.12.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto:

- Determina in mesi tre la sospensione del sig. Fusco Andrea;
- Ritene di non dover attribuire alcuna sanzione al sig. Mangone Amedeo ed alla Società U.S. Albinoleffe.